

**REGOLAMENTO DELLA SCUOLA E DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA  
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA**  
Emanato con D.R. n. 357 del 3 luglio 2007 e modificato con D.R. n. 350 del 22 giugno 2010

**TITOLO I  
NORME GENERALI**

**Articolo 1 - Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, nonché le norme generali per il funzionamento dei corsi di dottorato afferenti alla Scuola di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata.

**Articolo 2 - Finalità**

I corsi di dottorato di ricerca, costituenti parte integrante dell'offerta didattica di terzo livello, afferiscono alla Scuola di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata.

I corsi di dottorato di ricerca sono finalizzati alla formazione di ricercatori di alta qualificazione e forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici e soggetti privati, attività che richiedono adeguato addestramento ed elevata preparazione alla ricerca.

Tale obiettivo è perseguito garantendo: l'attivazione di percorsi formativi orientati alla ricerca e alla didattica avanzata, l'adozione di sistemi per la verifica della qualità dei corsi, la presenza di significativi requisiti di idoneità periodicamente monitorati, l'internazionalizzazione delle attività.

**Articolo 3 - Docenti**

I professori e i ricercatori dell'Università degli Studi della Basilicata possono collaborare alle attività didattiche e di ricerca di più corsi di dottorato, ma non possono far parte per uno stesso ciclo di più di un Collegio dei docenti, a prescindere dalla sede amministrativa del corso di dottorato di ricerca.

Fatta salva la priorità della attività didattica svolta nei corsi di laurea o di laurea magistrale – valutata dal Consiglio di Facoltà competente – le attività svolte nell'ambito dei corsi di dottorato fanno parte dell'impegno istituzionale dei docenti, e nel caso lo superino possono essere retribuite secondo le modalità stabilite dall'Ateneo.

L'attività didattica dottorale facente parte dell'impegno istituzionale o quella retribuita, deve essere autorizzata dal Consiglio di Facoltà di appartenenza del docente e attestata dal Collegio dei docenti o dal Consiglio della Scuola.

**Articolo 4 - Organi del corso di dottorato**

Sono organi del corso di dottorato:

- il Coordinatore;
- il Collegio dei docenti.

**Articolo 5 - Coordinatore**

Il Coordinatore è un professore universitario di prima fascia a tempo pieno, designato dal Collegio dei docenti tra i suoi membri, contestualmente alla presentazione della proposta di istituzione, e nominato con decreto rettorale.

Il Coordinatore dura in carica per l'intero ciclo; in caso di cessazione anticipata, il Collegio dei docenti procede all'elezione al suo interno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il Coordinatore è responsabile dell'organizzazione del corso, ne cura l'efficace svolgimento ed è responsabile dei fondi a qualunque titolo messi a disposizione per il funzionamento del dottorato; può nominare un vice-coordinatore, che lo sostituisce in caso di impedimento e può attribuire responsabilità organizzative specifiche ai componenti del Collegio.

Sono compiti del Coordinatore:

- convocare e presiedere il Collegio dei docenti e dare attuazione alle relative deliberazioni;
- rappresentare in ogni sede le istanze del Collegio dei docenti, ivi comprese le proposte di istituzione del corso di dottorato;
- autorizzare, nei casi previsti, le missioni dei dottorandi;
- assumere, nei casi di urgenza, provvedimenti in ogni materia di competenza del Collegio portandoli a ratifica nella prima seduta collegiale utile.

#### **Articolo 6 - Collegio dei docenti**

Il Collegio dei docenti è composto da almeno 10 professori e ricercatori, afferenti ai settori scientifico disciplinari che concorrono al progetto del dottorato, in servizio presso l'Ateneo o le altre sedi consorziate. Nel caso di corsi di dottorato istituiti su base convenzionale con soggetti esterni all'Università, possono far parte del Collegio a pieno titolo anche rappresentanti di tali enti.

Il Collegio dei docenti è convocato dal Coordinatore in via ordinaria almeno due volte durante ogni anno di corso ed in via straordinaria in qualsiasi momento, in rapporto a particolari esigenze, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Collegio. Le riunioni del Collegio possono svolgersi anche per via telematica.

Sono compiti del Collegio dei docenti:

- formulare le proposte di istituzione del corso di dottorato;
- proporre l'istituzione del Master Scientifico Culturale (MSC), riconosciuto dall'Università degli Studi della Basilicata come Master di secondo livello;
- determinare gli obiettivi e i programmi formativi del corso;
- organizzare le attività didattiche e indirizzare le attività di ricerca del corso;
- definire per ciascun dottorando il percorso formativo e l'argomento della tesi di dottorato, indicando chi debba svolgere le funzioni di tutore e di relatore;
- valutare le attività svolte dai dottorandi, deliberando sull'ammissione all'anno successivo o all'esame finale;
- proporre, in caso di giudizio negativo, l'esclusione dal dottorato o la revisione della tesi;
- esprimere il giudizio di fine corso per ciascun dottorando che ha terminato gli studi, illustrandone la personalità e l'attività scientifico-formativa svolta, ai fini dell'esame finale per il conseguimento del titolo;
- autorizzare i dottorandi a trascorrere periodi di formazione e studio;
- accordare la sospensione temporanea nei casi previsti e deliberare sulle modalità di recupero;
- autorizzare i dottorandi a svolgere le attività didattiche sussidiarie o integrative;
- autorizzare i dottorandi allo svolgimento di eventuali attività lavorative, valutandone la compatibilità con la frequenza al corso;
- definire i criteri per l'accesso al corso e collaborare alla predisposizione dei bandi di ammissione;
- valutare l'equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al corso di dottorato, dei titoli di studio conseguiti all'estero;

- indicare i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice incaricata della valutazione comparativa per l'accesso al corso;
- indicare i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice per la prova finale;
- collaborare con i competenti organi dell'Ateneo alla definizione e all'applicazione di procedure di valutazione e autovalutazione delle attività del dottorato;
- promuovere i rapporti con università, enti pubblici e privati per migliorare lo svolgimento delle attività formative dei dottorandi;
- indicare o eleggere il Coordinatore;
- provvedere alla sostituzione o all'integrazione dei componenti del Collegio.

#### **Articolo 7 - Tutori**

Possono essere tutori professori e ricercatori universitari o ricercatori facenti parte di altre istituzioni aventi una elevata qualificazione e una documentata produzione scientifica nell'area scientifica di riferimento e nei settori scientifico disciplinari che concorrono al progetto del dottorato.

I tutori svolgono la supervisione dell'attività formativa del singolo dottorando, accertando l'adempimento degli impegni didattici e di ricerca assegnati e informando il Collegio su specifiche esigenze che dovessero presentarsi.

I tutori sono assegnati a ciascun dottorando dal Collegio dei docenti entro il primo anno.

I tutori possono essere contestualmente relatori delle tesi di dottorato.

#### **Articolo 8 - Requisiti di idoneità**

Ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, con sede amministrativa nell'Università degli Studi della Basilicata, sono requisiti di idoneità:

- a) la presenza nel Collegio dei docenti di almeno dieci tra professori e ricercatori, la maggioranza dei quali in servizio presso l'Ateneo, afferenti ai settori scientifico-disciplinari che concorrono al progetto del dottorato;
- b) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
- c) la previsione di un coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso e di componenti del Collegio di docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area scientifica di riferimento e nei settori scientifico disciplinari che concorrono al progetto del dottorato;
- d) la possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;
- e) la previsione di percorsi di addestramento all'attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o privati;
- f) l'attivazione di sistemi di valutazione che verifichino la permanenza dei requisiti di cui al presente articolo e la rispondenza del corso alle finalità di cui all'articolo 2 e ai propri obiettivi formativi;
- g) la previsione di idonee modalità di valutazione dei dottorandi;
- h) l'individuazione di tematiche scientifiche e denominazioni sufficientemente ampie e preferibilmente riferite a più settori scientifico-disciplinari;
- i) un numero minimo di posti da bandire non inferiore a tre;
- j) un numero di borse di studio non inferiore alla metà dei posti banditi.

#### **Articolo 9 - Valutazione dei requisiti di idoneità**

La valutazione dei requisiti di idoneità è effettuata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo al momento dell'istituzione, nonché con periodicità annuale.

Il Rettore invia al Ministero, per la trasmissione agli organismi nazionali di valutazione del sistema universitario, la relazione annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo sui risultati dell'attività di valutazione accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico.

## **TITOLO II ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CORSI**

### **Articolo 10 - Istituzione dei corsi di dottorato**

I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti dall'Ateneo, anche in consorzio con università italiane o straniere, previa stipula di apposite convenzioni o accordi internazionali, o mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, nonché di strutture e attrezzature idonee. Sono possibili, inoltre, convenzioni o intese con le imprese di cui all'art. 2195 del codice civile e i soggetti di cui all'art. 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

La proposta di istituzione di corsi di dottorato di ricerca per il successivo ciclo va presentata dai Dipartimenti interessati al Consiglio della Scuola, entro il 31 marzo di ciascun anno. Il Consiglio della Scuola, acquisito il parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo sulla sussistenza dei requisiti di idoneità e verificata la coerenza delle proposte con la programmazione formativa, inoltra al Senato Accademico le proposte approvate. Il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, delibera sulle proposte entro il 31 maggio di ciascun anno; in caso di delibera favorevole, l'istituzione avviene con decreto rettorale. Il decreto d'istituzione dei corsi è trasmesso dal Rettore al Ministero competente che ne cura la diffusione.

La proposta, cui vanno allegati il Regolamento didattico del corso e il piano finanziario, deve riportare:

- a) la denominazione del corso;
- b) le aree scientifiche e i settori scientifico-disciplinari di riferimento;
- c) l'indicazione del Dipartimento cui afferisce il dottorato, corredata da delibera motivata;
- d) l'indicazione delle eventuali sedi universitarie consorziate, corredata da delibere motivate;
- e) l'indicazione di eventuali soggetti pubblici o privati che concorrono alle attività, corredata da delibere o lettere di intenti;
- f) la descrizione delle strutture sedi della formazione;
- g) l'indicazione di eventuali soggetti esterni pubblici o privati finanziatori di borse di studio, corredata da delibere o lettere di intenti;
- h) gli obiettivi formativi e i programmi di ricerca, coerenti con le tematiche scientifiche riferite ad uno o più settori scientifico-disciplinari, l'organizzazione didattica; le modalità di valutazione dei dottorandi;
- i) la durata del ciclo di corso (non inferiore a 3 anni);
- j) l'eventuale periodo formativo all'estero, non superiore a 18 mesi;
- k) il numero dei posti richiesti (non inferiore a 3), di cui almeno la metà dotati di borse;
- l) il numero dei posti in soprannumero per assegnisti di ricerca e borsisti extracomunitari;
- m) il numero delle borse di cui si richiede l'attivazione, distinte borse richieste all'Ateneo e borse messe a disposizione dalle strutture partecipanti;

- n) il nominativo dei componenti del Collegio dei docenti, con l'indicazione del Coordinatore, e la loro produzione scientifica dell'ultimo quinquennio;
- o) il nominativo dei tutori e la loro produzione scientifica dell'ultimo quinquennio;
- p) le modalità di valutazione del corso di dottorato.

Nel caso di corsi di dottorato già attivi da almeno cinque anni, devono essere fornite annualmente, a far data dal quarto anno dalla prima istituzione, adeguate informazioni sull'esito scientifico degli stessi, sul numero dei dottorandi che hanno conseguito il titolo, sulla produzione scientifica e sul loro inserimento occupazionale.

#### **Articolo 11 - Adesione a corsi di dottorato istituiti presso altri Atenei**

Nel caso di dottorato istituito presso altro Ateneo, i Dipartimenti interessati sottopongono la proposta di adesione al Consiglio della Scuola che ne valuta l'interazione con le attività della Scuola e acquisisce il parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo. Il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, delibera l'adesione.

La proposta di adesione deve contenere:

- a) la denominazione del corso e la sede amministrativa;
- b) le aree scientifiche e i settori scientifico-disciplinari di riferimento;
- c) l'indicazione del Dipartimento che propone l'adesione, corredata da delibera motivata, e di eventuali altri Dipartimenti dell'Ateneo;
- d) l'indicazione del Coordinatore;
- e) l'indicazione del docente di riferimento locale;
- f) l'indicazione delle eventuali sedi universitarie consorziate;
- g) la durata del ciclo di corso (non inferiore a 3 anni);
- h) l'eventuale periodo formativo all'estero;
- i) il numero di dottorandi per i quali i dipartimenti dell'Ateneo garantiscono la formazione;
- j) l'elenco dettagliato delle strutture e delle apparecchiature utilizzabili presso il Dipartimento;
- k) gli obiettivi e i programmi del corso;
- l) il numero delle borse richieste all'Ateneo, di quelle finanziate da dipartimenti dell'Ateneo e di quelle messe a disposizione dalle strutture partecipanti;
- m) le eventuali risorse che si intendono destinare;
- n) l'elenco dei docenti dell'Ateneo interessati in qualità di proponenti o di membri del Collegio dei docenti;
- o) gli obiettivi formativi, le tematiche di ricerca, l'eventuale articolazione in indirizzi, i programmi di studio;
- p) l'apporto del proponente nel contesto didattico-organizzativo;
- q) i requisiti richiesti dalla sede amministrativa;
- r) il parere, se noto, del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo sede amministrativa del dottorato.

#### **Articolo 12 - Regolamento didattico del corso di dottorato**

Ciascun corso di dottorato si dota di un Regolamento didattico. Tale Regolamento è approvato dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa, su proposta del Collegio dei docenti ed è emanato con Decreto del Rettore.

Il Regolamento determina gli obiettivi formativi, i curricula offerti, i programmi di studio, la tipologia delle forme didattiche e delle altre attività formative (tirocini, periodi all'estero), i crediti formativi, le regole di presentazione del piano di ricerca, le disposizioni sugli obblighi di frequenza, i sistemi di valutazione in itinere e per l'ammissione agli anni successivi al primo, le modalità della prova finale.

Il Regolamento, inoltre, specifica le modalità di funzionamento degli organi, potendo, altresì, individuare commissioni istruttorie o deliberanti cui affidare compiti specifici. Eventuali modifiche al Regolamento sono proposte dal Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa.

### **Articolo 13 - Articolazione generale del percorso formativo**

Il Collegio dei docenti determina, rispetto ai settori scientifico disciplinari di riferimento, gli obiettivi formativi e i programmi di studio per ciascun corso di dottorato, dandone preventiva pubblicità al fine di assicurare il più ampio confronto nell'ambito della comunità scientifica.

Nel caso di convenzioni o intese con le imprese, il programma di studi e di ricerca può essere concordato con i soggetti interessati in considerazione della concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

I corsi di dottorato hanno durata non inferiore a tre anni.

I corsi di dottorato si articolano in attività didattiche e di ricerca. L'attività del dottorando è misurata in crediti formativi universitari (cfu), così come definiti dall'*European Credit Transfer System* (ECTS). Ad un cfu corrispondono 25 ore di lavoro da parte del dottorando.

La struttura generale del corso prevede il conseguimento di 180 cfu complessivi, di norma, ripartiti in 60 cfu per ciascun anno.

La didattica dottorale non supera, di norma, il 20% dell'impegno complessivo nel triennio. I crediti dell'attività didattica devono essere acquisiti preferibilmente nei primi 18 mesi del corso di dottorato.

Il riconoscimento dei crediti eventualmente acquisiti durante il periodo di dottorato al di fuori della programmazione didattica e scientifica del corso è di competenza del Collegio dei docenti del corso di dottorato.

L'anno di corso del dottorato di ricerca decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Le attività del primo anno di dottorato dovranno, comunque, avere inizio entro il 1° gennaio. Dopo tale data, il corso di dottorato slitta al successivo anno accademico.

### **Art. 13 bis - Master Scientifico Culturale**

Il Collegio dei docenti può proporre l'istituzione di un Master Scientifico Culturale (MSC). La proposta deve essere allegata a quella di istituzione/rinnovo del Corso di Dottorato di riferimento, definendone l'articolazione didattica ed il piano di fattibilità economica.

Il Consiglio della Scuola è tenuto a fornire in modo esplicito e motivato il parere sull'attivazione del MSC. Il parere della Scuola è parte integrante della proposta di istituzione.

La proposta sarà quindi avanzata dal Collegio dei docenti al Consiglio della Facoltà di riferimento che la inoltrerà al Senato Accademico come previsto dall'art. 2, comma 1, del Regolamento di Ateneo in materia di Master Universitari.

Le modalità di accesso al MSC sono quelle indicate nel Regolamento di Ateneo in materia di Master Universitari nonché quelle definite nel Regolamento Didattico.

Al Master Scientifico Culturale possono accedere automaticamente i candidati che risulteranno idonei al concorso di ammissione al corso di Dottorato di riferimento ma che non hanno perfezionato la loro iscrizione al corso di Dottorato.

Per i dottorandi che interrompono il corso di dottorato e che hanno conseguito un numero di CFU non inferiore a 60, può essere conferito, su indicazione del Collegio dei docenti, il titolo di "Master" corrispondente al Master Scientifico Culturale di riferimento, disciplinato dal Regolamento di Ateneo in materia di Master Universitari.

#### **Articolo 14 - Accesso**

Possono accedere al concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca della Scuola di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea (conseguita ai sensi degli ordinamenti antecedenti il D.M. 509/99), di laurea specialistica (conseguita ai sensi del D.M. 509/99), di laurea magistrale (conseguita ai sensi del D.M. 270/04), di analogo titolo di studio conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.

Qualora il titolo di studio conseguito all'estero non sia stato preventivamente riconosciuto, il Collegio dei docenti del corso di dottorato interessato, delibera sull'equipollenza del titolo accademico, ai soli fini dell'accesso al concorso di ammissione.

I titolari di assegni di ricerca e i cittadini non comunitari borsisti del governo italiano o del governo di appartenenza che abbiano superato le prove d'esame per l'ammissione al dottorato di ricerca sono ammessi al dottorato, anche in soprannumero senza borsa di studio, nel limite stabilito nel bando. Allo scadere dell'assegno o della borsa tali candidati rimangono in soprannumero fino alla conclusione del dottorato.

#### **Articolo 15 - Bando di concorso**

L'Università degli Studi della Basilicata disciplina le modalità di ammissione, come definite dal Consiglio della Scuola, assicurando un'adeguata valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento, nonché la pubblicità degli atti.

Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal Rettore dell'Università che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; il Rettore ne invia tempestivamente comunicazione al Ministero competente per la diffusione a livello nazionale, anche tramite mezzi informatici.

Il bando di concorso indica:

- a) la denominazione e la durata del corso di dottorato;
- b) il numero complessivo dei posti disponibili e le sedi di svolgimento delle attività nel caso di dottorati consortili;
- c) il numero e l'ammontare delle borse di studio da conferire;
- d) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- e) i requisiti e la documentazione richiesta;
- f) la disciplina di svolgimento dell'esame di ammissione;
- g) le conoscenze linguistiche richieste;
- h) i criteri per la formulazione della graduatoria di merito e per l'approvazione della stessa;
- i) le modalità di conferimento delle borse di studio;
- j) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esonerati;
- k) le modalità di conseguimento del titolo.

Qualora per la specificità dei temi di ricerca indicati nel bando si prevedano graduatorie differenziate, i candidati devono indicare le graduatorie alle quali concorrere.

Tutta la documentazione richiesta deve pervenire entro la data di scadenza del bando stesso, pena la decadenza dal concorso.

Tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso devono essere posseduti dai candidati entro la data di scadenza del bando stesso, ad eccezione del titolo di studio che, comunque, deve essere conseguito prima dell'inizio della procedura di valutazione comparativa.

L'amministrazione dell'Ateneo può richiedere ai candidati un contributo per spese di concorso.

## **Articolo 16 - Commissioni giudicatrici per l'ammissione**

La Commissione incaricata della valutazione dei candidati per ciascun corso di dottorato è nominata dal Rettore su designazione del Consiglio della Scuola. Essa è composta da tre componenti e due supplenti, proposti dal Collegio dei docenti, scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, anche facenti parte dello stesso Collegio, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. A questi, su indicazione del Collegio dei docenti e designati dal Consiglio della Scuola, possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca che finanziano o concorrono alle attività del corso.

Qualora il Corso di Dottorato sia articolato in più di due curricula, il numero degli esperti di cui al precedente comma può essere incrementato sino al numero degli stessi curricula.

La nomina degli esperti è obbligatoria nel caso di convenzioni o intese con le imprese e i soggetti indicati nell'articolo 10.

Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Le Commissioni incaricate della valutazione comparativa dei candidati devono concludere i propri lavori in tempi ristretti, comunque entro 60 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina.

Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

## **Articolo 17 - Esame di ammissione**

L'esame di ammissione, finalizzato ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, è sostenuto di fronte alla Commissione giudicatrice. La procedura di valutazione comparativa si svolge secondo una delle seguenti modalità: 1) prova scritta e prova orale; 2) valutazione titoli, prova scritta e prova orale; 3) valutazione elaborato e prova orale; 4) valutazione titoli, valutazione elaborato e prova orale.

Nel caso in cui non sia prevista la prova scritta (modalità 3 o 4), il candidato deve inviare, insieme alla documentazione richiesta per la partecipazione al concorso di ammissione ed entro la data di scadenza dello stesso bando pena la decadenza dal concorso, un elaborato che illustri: a) gli interessi scientifici e le motivazioni a svolgere il corso di dottorato, b) una proposta di un progetto di ricerca. L'elaborato dovrà avere un numero totale di caratteri come indicato nel bando di concorso e può essere redatto anche in una delle lingue straniere indicate nel bando.

La prova orale comprende la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera, secondo le indicazioni contenute nel bando.

L'esame di ammissione può essere sostenuto anche in una delle lingue straniere indicate nel bando; in tal caso la prova orale comprende la verifica della conoscenza della lingua italiana.

In ogni caso si dispone al massimo di sessanta punti per la prova orale, sessanta punti per la prova scritta, trenta punti per la valutazione dell'elaborato e trenta punti per la valutazione dei titoli. La Commissione dispone dei soli punti con riferimento alla modalità di ammissione prevista dal bando.

La prova orale e la prova scritta si intendono superate se il candidato avrà riportato un punteggio non inferiore a 42/60 in ciascuna di esse. Per l'elaborato, ove previsto, deve essere riportato un punteggio non inferiore a 21/30.

Le prove di esame vertono sugli argomenti oggetto del corso di dottorato.

L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova successiva alla valutazione degli eventuali titoli e/o dell'eventuale elaborato e l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale dopo la prova scritta, sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi della



Basilicata nonché per via telematica sul sito dell'Università. La pubblicazione del suddetto elenco e la comunicazione del punteggio ha valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati inseriti negli elenchi degli ammessi alla selezione sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro avviso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nelle date e presso la sede di esame secondo il calendario indicato nel bando.

Per i residenti all'estero che concorrono su posti ad essi riservati e per i cittadini extracomunitari che concorrono su posti in soprannumero ad essi riservati, le procedure di valutazione consistono nella valutazione dei titoli e dell'elaborato ed in un eventuale colloquio, anche per via telematica con procedure atte ad identificare il candidato. Il colloquio può essere sostenuto anche in una delle lingue straniere indicate nel bando; in tal caso nel colloquio è compresa la verifica della conoscenza della lingua italiana. La Commissione dispone di trenta punti per la valutazione dei titoli, trenta punti per la valutazione dell'elaborato e sessanta punti per l'eventuale colloquio. Il colloquio si intende superato se il candidato avrà riportato un punteggio non inferiore a 42/60.

Al termine dei lavori, la Commissione è tenuta a redigere apposito verbale contenente una circostanziata relazione degli atti della procedura concorsuale, nonché un giudizio relativo al colloquio sostenuto da ciascun candidato e l'elencazione analitica dei punteggi assegnati, le eventuali esclusioni e la graduatoria finale. Qualora lo richieda la specificità dei temi di ricerca previsti, le graduatorie possono essere differenziate per ciascun tema di ricerca.

In caso di mancata assegnazione di posti riservati ai residenti all'estero, tali posti potranno essere messi a disposizione di eventuali idonei su posti non riservati. I posti in soprannumero non assegnati non possono essere riattribuiti.

In caso di dottorato istituito in consorzio con atenei stranieri, gli studenti appartenenti alle sedi consorziate saranno ammessi secondo quanto stabilito dalle leggi in vigore nelle rispettive sedi e dalle convenzioni istitutive.

#### **Articolo 18 - Formazione delle graduatorie**

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punteggi complessivamente conseguiti da ciascun candidato. I punteggi complessivi sono dati dalla somma di quelli conseguiti nelle prove e, quando previsto, nelle valutazioni dei titoli e dell'elaborato.

Gli atti relativi alla procedura di selezione nonché la graduatoria di merito sono approvati con decreto del Rettore e sono immediatamente efficaci.

La graduatoria di merito, in caso di rinuncia o di mancata accettazione, verrà utilizzata per individuare il candidato subentrante.

Al fine di garantire un'immediata ed idonea pubblicità della suddetta graduatoria, la stessa verrà affissa, per un periodo non inferiore a trenta giorni, all'Albo ufficiale dell'Ateneo.

#### **Articolo 19 - Borse e contributi**

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, definisce annualmente i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi nonché l'ammontare dei fondi destinati alle borse di studio, in conformità ai criteri specificati dall'art. 7 del D.M. 30 aprile 1999, n. 224.

Le borse di studio hanno durata pari all'intera durata del corso e la cadenza di pagamento, verificato il regolare adempimento delle attività del corso, è mensile. Per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, l'importo della borsa è aumentato in misura non inferiore al 50%. Nei casi di incompatibilità di tale maggiorazione con la contemporanea fruizione di borse o contributi finalizzati al sostegno della mobilità internazionale, il dottorando dovrà optare per una delle possibilità.

Ai sensi della normativa vigente, chi ha percepito, anche per un solo anno, una borsa di dottorato non può fruirne una seconda volta.

## **Articolo 20 - Doveri e diritti dei dottorandi**

Il dottorando di ricerca è uno studente universitario iscritto ad un corso di studio di terzo livello. I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduità le attività di studio, collettive e individuali, e le attività di ricerca, secondo quanto indicato dal Collegio dei docenti e dai tutori. A conclusione di ogni anno, devono presentare una relazione che illustri lo svolgimento dell'attività di ricerca, con i risultati conseguiti, le modalità di adempimento dell'impegno didattico, la partecipazione a iniziative scientifiche, le pubblicazioni prodotte, nonché, alla fine del corso la tesi di dottorato. Tale relazione è valutata dal Collegio dei docenti ai fini dell'ammissione all'anno successivo o agli esami finali. In caso di difficoltà nelle attività di ricerca, possono richiedere, al Collegio dei docenti, giustificandone i motivi, l'assegnazione di un nuovo tutore.

I dottorandi devono tenere aggiornata, e se richiesto inviare tempestivamente al Coordinatore, la documentazione predisposta per l'attestazione delle proprie attività.

I dottorandi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono svolgere periodi di studio e ricerca in altre istituzioni italiane e straniere. Il periodo di permanenza all'estero non può essere superiore alla metà dell'intera durata del dottorato.

I dottorandi possono svolgere attività lavorativa, nei limiti previsti dalla normativa vigente, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, che ne valuta la compatibilità con l'assolvimento degli obblighi formativi.

Le mozioni firmate da un numero minimo, rispettivamente, pari ad 1/3 dei dottorandi di ciascun corso di dottorato e pari ad 1/3 dei dottorandi iscritti alla Scuola di Dottorato di Ricerca devono essere messe, a cura del Coordinatore del Collegio o del Direttore della Scuola, all'ordine del giorno della riunione successiva del Collegio dei docenti o del Consiglio della Scuola.

## **Articolo 21 - Iscrizione ad anni successivi al primo**

Il Collegio dei docenti, sulla base della valutazione dell'attività svolta dal dottorando delibera l'ammissione o meno del dottorando all'anno successivo di corso.

Nel caso sia istituito, parallelamente al corso di dottorato, un Master Scientifico Culturale, contestualmente al passaggio al secondo anno, può essere attribuito nei modi previsti dai relativi regolamenti il titolo di Master di II livello.

Per coloro che sono tenuti al pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza al corso, l'ammissione agli anni successivi al primo e all'esame finale è altresì subordinata alla verifica dell'avvenuto pagamento.

## **Art. 21bis - Trasferimento da altra Università**

I dottorandi che abbiano frequentato per almeno un anno negli ultimi tre anni un Dottorato di Ricerca in altra Università, italiana o straniera, possono fare richiesta di trasferimento presso questo Ateneo per l'iscrizione al secondo anno di Dottorato alle seguenti condizioni:

- che esista fra i Corsi di Dottorato che afferiscono alla Scuola di Dottorato di questo Ateneo, un Corso di Dottorato della stessa Area scientifica prevalente, con lo stesso o affine settore scientifico disciplinare e con analoghi obiettivi formativi e di ricerca del Corso di Dottorato di provenienza;
- che il posto da ricoprire mediante trasferimento sia ricompreso tra quelli sostenibili;
- che il dottorando certifichi le attività didattiche svolte nella Università di provenienza e che tali attività vengano riconosciute dal Collegio dei Docenti, come equivalenti a quelle richieste dal Dottorato di questo Ateneo per l'accesso al secondo anno;
- che il dottorando superi positivamente un colloquio di ammissione al secondo anno svolto di fronte al Collegio dei Docenti interessato.

Il Consiglio della Scuola, sentito il Collegio dei Docenti interessato, propone il trasferimento che viene approvato con decreto del Rettore.

Il trasferimento può essere effettuato, previa documentata cessazione del rapporto con l'Università di provenienza, con l'iscrizione al secondo anno; in ogni caso senza il beneficio di borsa di studio.

Completato l'iter di trasferimento, il Collegio dei Docenti assegnerà al dottorando uno o più tutori secondo l'art. 7 del presente Regolamento.

#### **Articolo 22 - Attività didattica dei dottorandi**

Ai dottorandi di ricerca può essere affidata dall'Ateneo, secondo quanto proposto dal Collegio dei docenti, una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. Tale attività, facoltativa e senza oneri per il bilancio dell'Ateneo, verrà attribuita nei casi e con le modalità previste dal *Regolamento per lo svolgimento di limitata attività didattica dei dottorandi di ricerca* e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.

#### **Articolo 23 - Adempimenti dei dottorandi per il conseguimento del titolo**

Per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, gli iscritti al dottorato che hanno terminato la tesi di dottorato, dovranno inoltrare domanda di ammissione all'esame finale al Direttore della Scuola e al Collegio dei docenti entro il 31 ottobre di ogni anno.

Entro il successivo 30 novembre i candidati ammessi a sostenere l'esame finale dovranno consegnare al Direttore della Scuola una copia della tesi di dottorato in formato cartaceo, debitamente firmata dal Coordinatore, dal Relatore e dal Dottorando, con l'indicazione, sul frontespizio, della sigla del Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza, corredata dal giudizio del Collegio dei docenti e tre copie della tesi di dottorato su supporto ottico (DVD o CD-ROM), come da nuove disposizioni ministeriali.

I candidati provvederanno ad inviare una copia della propria dissertazione a ciascun componente della Commissione giudicatrice entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della stessa.

Per comprovati gravi motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Consiglio della Scuola, su proposta del Collegio dei docenti, può indire una sessione straordinaria o ammettere il candidato all'esame finale previsto per il ciclo successivo e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.

I dottorandi possono redigere la propria tesi di dottorato anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.

#### **Articolo 24 - Commissione giudicatrice per l'esame finale**

La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore su designazione del Consiglio della Scuola. Essa è composta da tre componenti e due supplenti, proposti dal Collegio dei docenti, scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due componenti devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti. La Commissione può essere integrata, su proposta del Collegio dei docenti, da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, italiane o straniere, anche diversi per ogni tesi di dottorato, aventi competenze specifiche sugli argomenti di ricerca per singole tesi, sulle quali si esprimono con relazioni scritte.

Ove ne ravvisi la necessità, il Collegio dei docenti può richiedere la nomina di più Commissioni, in considerazione dei differenti percorsi formativi e di ricerca dei candidati.

Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le relative operazioni entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

#### **Articolo 25 - Esame finale e rilascio del titolo**

Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola volta.

L'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca si svolge sulla base di una discussione della dissertazione avente per tema la tesi finale, previamente esaminata e valutata dalla Commissione giudicatrice.

Deve essere assicurata la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.

Il titolo è rilasciato dal Rettore dell'Università sede amministrativa.

Gli accordi di cooperazione internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

Il titolo finale sarà accompagnato da un "Diploma Supplement", così come definito dalle vigenti disposizioni italiane ed europee in materia.

Successivamente al rilascio del titolo, la stessa università cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze. Una copia della dissertazione finale dei candidati che hanno conseguito il titolo di dottore è depositata, a cura dell'ufficio competente, presso la struttura bibliotecaria dell'Ateneo più affine per interessi disciplinari che ne assicurerà la conservazione e la pubblica consultabilità.

#### **Articolo 26 - Esclusione, sospensione, rinuncia, incompatibilità.**

Il Consiglio della Scuola può escludere un dottorando dal dottorato di ricerca, su delibera motivata del Collegio dei docenti, in caso di:

- a) giudizio negativo documentato del Collegio dei docenti alla fine dell'anno di frequenza;
- b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonché assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del Collegio dei docenti;
- c) assenze ingiustificate e prolungate.

Il Consiglio della Scuola, su domanda del dottorando, delibera la sospensione temporanea della frequenza dei corsi e l'erogazione della borsa nei casi di:

- a) maternità o paternità;
- b) grave malattia;
- c) servizio di leva o servizio civile;
- d) comprovati gravi motivi di famiglia.

In caso di assenza di durata superiore a trenta giorni senza giustificato motivo, ovvero di esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di studio.

Per periodi di sospensione inferiori a 3 mesi, per giustificati motivi, è data la possibilità al dottorando di recuperare il periodo di frequenza non effettuato, su parere favorevole del Collegio dei docenti.

In tutte le ipotesi di sospensione è possibile effettuare il conguaglio dei contributi di iscrizione già versati per lo stesso anno di corso.

Il dottorando può rinunciare al corso, dandone comunicazione formale al Direttore della Scuola e al Coordinatore del Collegio dei docenti. Il pagamento della eventuale borsa di studio viene sospeso a decorrere dal momento della rinuncia.

L'iscrizione ad un corso di dottorato non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad un altro corso universitario (laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione, dottorato).

Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio, per il periodo di durata del corso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

### **TITOLO III INTERNAZIONALIZZAZIONE**

#### **Articolo 27 - Dottorato Internazionale**

La Scuola di Dottorato, su iniziativa dei Dipartimenti interessati, può proporre la stipula di accordi di cooperazione internazionale, per l'istituzione di, o l'adesione a, dottorati internazionali. L'istituzione o l'adesione seguono lo stesso iter procedurale previsto dagli articoli 10 e 11; nell'ambito della delibera il Senato Accademico approva, altresì, il testo della convenzione da stipulare con le Università interessate.

La proposta deve riportare:

- a) indicazione di tutti i soggetti partecipanti;
- b) programma formativo con indicazione analitica delle tematiche scientifiche;
- c) articolazione della didattica svolta presso le sedi, con indicazione dei corsi, seminari e altre attività;
- d) indicazione di uno o più Coordinatori responsabili dell'organizzazione del corso e del Collegio dei docenti, che deve essere composto da rappresentanti di tutte le Università coinvolte;
- e) modalità di nomina delle Commissioni per l'ammissione al corso e per l'esame finale per il conseguimento del titolo;
- f) apporto finanziario di ciascun soggetto partecipante, comprendente il finanziamento delle borse di studio, le spese di mobilità di docenti e dottorandi, gli ulteriori oneri connessi al funzionamento; le modalità saranno determinate anche tenuto conto di quanto previsto nei programmi relativi al finanziamento delle borse;
- g) mutuo riconoscimento del titolo o rilascio del titolo congiunto a firma dei Rettori di tutte le Università partecipanti al dottorato con la menzione specifica che il titolo è valido in tutti i paesi partner con la denominazione prevista dalle rispettive normative in materia;
- h) durata del corso;
- i) modalità di ammissione ai corsi e criteri di selezione dei candidati;
- j) formulazione di specifiche modalità di valutazione di rendimento formativo;
- k) la lingua o le lingue in cui deve essere redatta e discussa la tesi.

#### **Articolo 28 - Titolo di Doctor Europaeus**

L'Università degli Studi della Basilicata può rilasciare il titolo di Doctor Europaeus, consistente nel certificato di European Doctorate allegato al titolo di dottore di ricerca, quando è accertato il rispetto delle seguenti condizioni, relative alla co-tutela, alla valutazione di una giuria internazionale, al plurilinguismo e alla mobilità del dottorando:

- a) giudizio positivo per l'ammissione alla discussione della tesi formulato dal Collegio dei docenti, sulla base di un rapporto redatto da almeno due professori appartenenti ad Università di altri due stati europei, diversi da quello ove è iscritto il candidato;

- b) presenza nella commissione per l'esame finale di almeno un componente appartenente ad una Università di uno stato diverso da quello ove è iscritto il candidato;
- c) discussione della tesi sostenuta, almeno in parte, in una seconda lingua europea;
- d) tesi di dottorato svolta per almeno sei mesi in una Università o Istituto di altro paese europeo.

Per il rilascio del titolo, la Scuola di Dottorato, su proposta del Collegio dei docenti di un dottorato ad essa afferente, avanza l'istanza al Senato Accademico, dopo aver verificato e attestato, con propria deliberazione, il rispetto delle condizioni summenzionate. Il Senato Accademico si pronuncia motivatamente circa il rilascio del titolo di Doctor Europaeus.

La richiesta da parte del Collegio dei docenti può essere effettuata per l'intero dottorato o in relazione a singole richieste avanzate da uno o più dottorandi.

Qualora la richiesta avanzata dal Collegio dei docenti riguardi l'intero dottorato, il dottorando che non sia interessato o che ritenga di non possedere i requisiti necessari per aspirare al titolo europeo, deve poter continuare a frequentare il dottorato, conseguendo il normale titolo accademico rilasciato dall'Università della Basilicata.

#### **Articolo 29 - Dottorato di ricerca in co-tutela di tesi**

La Scuola di Dottorato può stipulare accordi bilaterali con Università estere per la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi, consistenti nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Ateneo, o di un Ateneo partecipante ad un dottorato in consorzio, e di un docente dell'Università estera.

I termini dell'accordo sono regolamentati da una convenzione che li specifica in conformità alle seguenti disposizioni:

- a) l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;
- b) l'Università partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e garantisce gli stessi servizi forniti ai propri dottorandi;
- c) ciascuna Università fornisce al proprio dottorando la copertura assicurativa contro gli infortuni;
- d) è prevista la nomina di due relatori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'Università estera, che seguono le attività di ricerca del dottorando e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i relatori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale;
- e) il dottorando svolge la propria attività di studi e ricerca presso l'Università partecipante per almeno sei mesi;
- f) l'esame finale consiste nella discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice, di cui deve far parte almeno un docente dell'Università partecipante, che può essere il relatore della tesi;
- g) le due Università si impegnano a conferire il titolo di Dottore di Ricerca, o equipollente, per la stessa tesi, ovvero a conferire un titolo congiunto.

### **TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 30 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

### **Articolo 31 - Norma transitoria**

Sono fatte salve tutte le procedure avviate per l'istituzione, il rinnovo o l'adesione relative ai corsi di dottorato del XXIII ciclo, cui continueranno ad applicarsi le modalità previste nel *Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca* emanato con D.R. n. 419 del 13.08.2001, già abrogato dal Regolamento della Scuola di Dottorato di Ricerca e dei Corsi di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 558 del 24.08.2006.

### **Articolo 32 – Approvazione e Modifica del Regolamento**

L'approvazione del presente Regolamento è disciplinata dall'art. 28, comma 2, e dall'art. 16, comma 3, lett. g) dello Statuto di autonomia.

Le eventuali modifiche sono proposte dal Consiglio della Scuola, sentiti i Collegi dei docenti dei Dottorati aventi sede amministrativa presso l'Ateneo, e la loro approvazione segue lo stesso iter di cui al precedente comma.

### **Articolo 33 - Abrogazione, deroghe, rinvio**

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il *Regolamento della Scuola di Dottorato di Ricerca e dei Corsi di Dottorato di Ricerca*, emanato con D.R. n. 558 del 24.08.2006.

La disciplina e la gestione dei dottorati internazionali può derogare alle disposizioni di cui al presente Regolamento specificamente riferite ai dottorati nazionali.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, al Decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 "Regolamento in materia di dottorato di ricerca" ed alle norme generali ed alle altre norme in materia di dottorato di ricerca.